SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 1952

(61ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Riordinamento degli archivi notarili »

(N. 1085) (*D'iniziativa del senatore Elia*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 621 e *passim*
SPALLINO, *relatore* . . . . . 622 e *passim*
ELIA . . . . . 622 e *passim*
GRAMEGNA 622
RIZZO Giambattista 622
ROMANO Antonio 622
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 623 e *passim*
CONCI 623, 629
MUSOLINO 625
ANFOSSI 626
ADINOLFI 626

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Anfossi, Azara, Berlinguer, Boeri, Ciampitti, Conci, Elia, Gavina, Gramegna, Italia, Merlin Umberto, Musolino, Nobili, Persico, Proli, Ravagnan, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Spallino, Turco e Varriale.

È presente altresì l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

SPALLINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli archivi notarili » (Numero 1085) (*D'iniziativa del senatore Elia*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli archivi notarili », d'iniziativa del senatore Elia.

Ricordo che nella riunione precedente fu approvato l'articolo 1. Passiamo, quindi, all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Gli archivi notarili si distinguono in distrettuali e superiori.

I distrettuali sono istituiti nei Comuni capoluoghi di distretti notarili; ma, ove concorrano speciali circostanze, può essere disposto con decreto del Presidente della Repubblica, che gli archivi stessi abbiano sede in altro Comune del distretto.

Ciascun archivio notarile distrettuale è competente per la circoscrizione del distretto notarile per il quale è istituito.

Le sedi degli archivi notarili superiori sono indicate nella tabella *B* allegata alla presente legge, che determina anche la circoscrizione di ciascuna di essi.

Agli archivi notarili superiori restano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876.

Il provvedimento che istituisce un nuovo archivio determina anche la pianta organica del personale aumentando di altrettanti posti gli impiegati dei vari gruppi nel ruolo di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge.

SPALLINO, *relatore*. In sede di discussione generale ho osservato che molti articoli del disegno di legge contengono disposizioni di regolamento, e quindi vanno soppressi.

L'articolo 2 può restare. Propongo, però, un emendamento al secondo comma, soppressivo delle parole: « ma, ove concorrano speciali circostanze, può essere disposto con decreto del Presidente della Repubblica, che gli archivi stessi abbiano sede in altro Comune del distretto ». Non sembra opportuno, infatti, che gli archivi distrettuali possano essere istituiti anche in Comuni non capoluoghi di distretti notarili.

PRESIDENTE. Debbo osservare al senatore Elia che non si è tenuto conto, per quanto riguarda gli archivi notarili superiori, della formazione delle regioni, il che potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti. Ad esempio, non credo che ci possa essere un archivio superiore unico per il Veneto e il Trentino-Alto Adige.

ELIA. Gli archivi superiori, anche nelle altre zone, non sono distribuiti secondo un criterio strettamente regionale, anche perchè in certi casi la circoscrizione sarebbe troppo piccola. Nelle Marche, ad esempio, vi sono quattro archivi e non si può fare un archivio superiore per solo quattro archivi. Lo stesso può essere detto per l'Umbria, che ha due archivi.

GRAMEGNA. Al secondo comma dell'articolo 2 si dice che gli archivi distrettuali sono istituiti nei Comuni capoluoghi di distretti notarili. Quali sono questi Comuni capoluoghi di distretti notarili ?

ELIA. In genere nei Comuni dove c'è un Tribunale, c'è un archivio notarile distrettuale.

Col disegno di legge non variamo l'attuale dislocazione degli archivi notarili. L'unica innovazione che proponiamo è di chiamare archivi superiori quelli che erano gli archivi regionali, dato che la circoscrizione non è quella della regione. Non possiamo variare la sede degli archivi distrettuali, perchè corrisponde alla sede dei distretti notarili. Ogni distretto notarile ha un archivio distrettuale.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il secondo comma dell'articolo 2 pone una questione di una certa delicatezza come tutte quelle che si riferiscono alla formazione degli uffici periferici. La questione si divide in due e cioè: gli archivi distrettuali debbono avere la circoscrizione attuale ?

Secondo punto: ammesso che gli archivi distrettuali debbano rimanere negli attuali limiti territoriali, si può permettere che essi abbiano sede in un Comune diverso dal capoluogo?

Io sono del tutto d'accordo con l'onorevole relatore. È bene che nella tabella siano indicati specificatamente gli archivi distrettuali attualmente esistenti per evitare richieste (che noi tutti sappiamo possono essere anche numerose ed insistenti) per la creazione di nuovi uffici periferici, i quali, è inutile dirlo, dànno un certo prestigio e vantaggi di ordine economico ai centri che li possono ospitare.

D'altra parte io non vedo (anche in questo sono d'accordo con l'onorevole relatore), perchè debba essere previsto che la sede dell'archivio distrettuale possa essere diversa da quella in cui ha sede il distretto notarile. Questo potrebbe trovare giustificazione se, per eventi bellici o altro, non si trovassero i locali per la sede dell'archivio Ma siccome questa situazione di regola oggi non c'è, io non vorrei lasciare questa possibilità che, come sappiamo, può dar luogo anche a rivalità tra i vari Comuni che vorranno vantare l'onore di aver l'archivio distrettuale.

Ritengo quindi che sia da approvare l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole relatore.

ROMANO ANTONIO. Poichè siamo in sede di riordinamento degli archivi e poichè da qualche tempo a questa parte si sono verificate modifiche di circoscrizioni amministrative e giudiziarie e ci sono dei casi in cui il capoluogo di Provincia è sede di Tribunale, ma l'archivio notarile è in un Comune del circondario, si potrebbero modificare le sedi degli archivi distrettuali e portarli nel capoluogo.

SPALLINO, *relatore*. Faccio presente al senatore Romano che non si può discutere la redistribuzione degli archivi notarili, essendo un altro lo scopo del disegno di legge.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me pare che questo disegno di legge va incontro ad una necessità universalmente sentita, quella di rivedere gli organici dei funzionari degli archivi notarili, necessità, sulla quale siamo tutti d'accordo.

Per qualche aspetto esso rappresenta anche un aggiornamento della legislazione relativa all'ordinamento degli archivi notarili. Sarà bene che la Commissione si pronunci sulle modifiche necessarie, ma è meglio non innovare le disposizioni per le quali non si avverte la necessità di modificare.

Nel disegno di legge si specificano le sedi degli archivi superiori secondo la tabella annessa.

Per gli archivi distrettuali, relativamente ai quali non si porta nessuna innovazione, non è opportuno parlare di cambiamenti di sede.

Resta solo da vedere se in questa circostanza non sia utile apprestare uno strumento preciso nel caso che si intendano modificare le circoscrizioni distrettuali e quindi le sedi degli archivi notarili.

RIZZO GIAMBATTISTA. Questo avverrà per legge.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Può darsi, però, che la Commissione stabilisca che la sede degli archivi notarili coinciderà, per esempio, con capoluoghi di Provincia.

Allora, successivamente, basterà un decreto del Ministro della giustizia e questo potremmo fissarlo anche nel disegno di legge. Però, dato che la Commissione è orientata nel senso di lasciare le cose come stanno, riduciamo al minimo le innovazioni.

CONCI. Vorrei conoscere il contenuto dell'articolo 2 del regio decreto 27 ottobre 1937, cui fa richiamo il quinto comma di questo articolo a proposito delle funzioni degli archivi notarili superiori. Questo anche per poter esprimermi sull'osservazione fatta dal Presidente, secondo cui forse sarebbe opportuno modificare la distribuzione degli archivi superiori per il Veneto ed il Trentino-Alto Adige, anche perchè negli archivi dell'Alto Adige si conservano documenti in lingua tedesca.

SPALLINO, *relatore*. L'articolo 2 del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876, recita testualmente: «Agli archivi notarili regionali, oltre alle attribuzioni conferite a quelli distrettuali dalle disposizioni in vigore, spetta altresì:

a) di vigilare sul funzionamento degli archivi notarili distrettuali e sussidiari compresi nelle rispettive circoscrizioni, curando che siano osservate le disposizioni che regolano il deposito e la conservazione degli atti, la ispezione di quelli notarili e la regolare applicazione della tariffa;

b) di provvedere, in conformità delle norme che saranno stabilite col regolamento di contabilità, al pagamento delle spese, e di esercitare funzioni di riassunzione e di riscontro contabile delle operazioni dei detti archivi nonchè di controllo sulle riscossioni e sui versamenti dai medesimi effettuati».

RIZZO GIAMBATTISTA. Questo disegno di legge, come è stato notato, ha una parte effettivamente legislativa limitata ed una parte sostanzialmente regolamentare molto notevole. Sappiamo tutti che la distinzione tra legge e regolamento è difficile a stabilirsi in teoria e quindi più difficile a realizzarsi in pratica.

Ma ora domando: se questo vuole essere un testo completo per l'ordinamento degli archivi notarili perchè mai, solo per quanto riguarda le competenze degli archivi ieri regionali e oggi superiori, non si trascrivono quelli che sono i compiti effettivi per modo, almeno, di ottenere il vantaggio che chi vuole accertare quali ne sono le funzioni e l'organizzazione, non abbia da consultare che un solo testo di legge?

Si potrebbe fare un articolo 3 per dire: gli archivi notarili superiori hanno le seguenti competenze, ecc.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Richiamando la distinzione tra archivi distrettuali e superiori, si accenna semplicemente alla tabella degli archivi superiori, perchè per questi sono previste innovazioni.

Per quanto riguarda le competenze, ci troviamo di fronte ad un bivio. O rifacciamo tutta la legge che regola l'attività e l'organizzazione degli archivi notarili, oppure ci limitiamo a'

degli aggiornamenti. Se ci limitiamo agli aggiornamenti, non è opportuno dare nè la definizione della competenza degli archivi notarili distrettuali, nè la definizione della competenza degli uffici superiori. Altrimenti sulle disposizioni dell'articolo 2 della legge del 1937, che è stato letto testè, ci sarebbe molto da dire.

Sorge solo una questione pratica sostanziale, se il sorgere delle regioni importi immediatamente una presa di posizione per quanto riguarda la distribuzione degli archivi superiori. Direi di no, perchè in nessun caso, per nessuno statuto speciale, la materia degli archivi notarili rientra nella competenza esclusiva o nella competenza secondaria della regione.

Il compito di questo disegno di legge è molto limitato: stabiliamo quello che è essenziale ai fini delle innovazioni sostanziali che portiamo agli organici e nulla di più. Allora, poichè della distinzione tra archivi notarili distrettuali e archivi notarili superiori già si parla nelle leggi precedenti, mi limiterei a dire nell'articolo 2 che gli Archivi superiori sono quelli determinati nella tabella e null'altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « ma, ove concorrano speciali circostanze, può essere disposto con decreto del Presidente della Repubblica che gli archivi stessi abbiano sede in altro Comune del distretto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

SPALLINO, *relatore*. Ritengo opportuno sopprimere anche l'ultimo comma dell'articolo e propongo, quindi, un emendamento in questo senso. Infatti, nell'eventualità che con decreto ministeriale si provveda all'istituzione di un nuovo archivio, è evidente che si determinerà anche la pianta organica del personale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole alla soppressione di questo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, proposto dal relatore, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 come risulta dalle modifiche apportate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

Negli archivi notarili distrettuali sono conservati gli atti relativi all'ultimo cinquantennio.

Tutti gli altri atti, di qualsiasi natura, sia in originale sia in copia, che trovansi depositati negli archivi notarili, debbono essere versati agli archivi di Stato con le modalità che verranno stabilite con decreto interministeriale fra le Amministrazioni interessate.

Successivamente al primo, il versamento avverrà ogni dieci anni, per gli atti relativi al decennio decorso.

Gli archivi notarili comunali passano pertanto alle dipendenze dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

SPALLINO, *relatore*. Questo articolo presenta l'innovazione che negli archivi notarili distrettuali saranno conservati gli atti relativi all'ultimo cinquantennio. Trascorso tale periodo, questi atti saranno versati agli archivi di Stato. Io già dissi in sede di discussione generale che anche questa è una norma di regolamento e quindi sarei per la soppressione.

ELIA. L'innovazione, rispetto alla legge precedente, è che gli atti debbono essere conservati per un cinquantennio. Prima non esisteva il termine per l'obbligo di conservazione degli atti. Si sono versati agli archivi di Stato gli atti fino a tutto l' 800 compreso, ma non in base ad una disposizione precisa.

Con la disposizione in esame si vuole invece stabilire che il materiale resta negli archivi notarili per un cinquantennio e poi, di dieci anni in dieci anni, si esegue il versamento agli archivi di Stato, dove è logico che questo materiale sia conservato anche perchè esso viene ad assumere un carattere storico. Comunque chi avesse necessità del documento può sempre andarlo a ricercare presso l'archivio di Stato.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La situazione riguardo alla conservazione degli atti non è uguale per tutti

gli archivi notarili, perchè in alcuni archivi ci sono ancora atti che risalgono al 1500-1600. Ora domando se a seconda della natura degli atti conservati degli archivi notarili non siano opportune norme diverse, nel senso di affidare all'archivio di Stato solo quei documenti che hanno un valore storico. L'archivio di Stato comprende tutto, ma sappiamo anche a quali difficoltà va incontro chi deve andare a ricercare un atto in un archivio di Stato. Ora ci sono documenti, ad esempio, quelli relativi agli usi civici, che dovranno essere ricercati con frequenza anche dopo il cinquantennio e non credo, quindi, opportuno per nessuno concentrarli negli archivi di Stato.

ELIA. Gli atti, oltre una certa data, sono stati versati da tutti gli archivi notarili. D'altronde, se qualche documento è rimasto, finisce per diventare materiale morto perchè gli studiosi, per le loro ricerche, si rivolgono agli archivi di Stato.

Comunque si potrebbe stabilire un termine più ampio del cinquantennio, ad esempio: 100 anni. Propongo pertanto un emendamento al primo comma tendente a sostituire alle parole «all'ultimo cinquantennio» le altre «agli ultimi cento anni».

PRESIDENTE. L'emendamento è giustificato perchè una causa ereditaria va oltre il cinquantennio Osservo però che gli archivi notarili sono sovraccaricati da questo materiale, che in genere è mal tenuto e mal custodito.

RIZZO GIAMBATTISTA. Gli atti sono collegati agli usi locali e quindi, a mio avviso, è giusto che restino *in loco*.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Osservo poi che, a termini del secondo comma dell'articolo, gli atti, «debbono essere versati agli archivi di Stato con le modalità che verranno stabilite con decreto interministeriale fra le amministrazioni interessate». Sono contrario ai decreti interministeriali, che portano troppe complicazioni, e quindi preferirei che si dicesse «con decreto del Ministro di grazia e giustizia».

ELIA. L'archivio di Stato dipende dal Ministero dell'interno e quindi è necessario che le due Amministrazioni siano d'accordo l'una per versare, l'altra per ricevere gli atti.

PRESIDENTE Si potrebbe dire: con decreto del Ministro di grazia e giustizia, inteso il Ministro dell'interno.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Basta dire: «Tutti gli altri atti ... debbono essere versati agli archivi di Stato». Tutto il resto è esecuzione. Propongo pertanto un emendamento al secondo comma, soppressivo delle parole «con le modalità che verranno stabilite con decreto interministeriale fra le amministrazioni interessate».

PRESIDENTE. Vorrei che il senatore Elia desse ragione dell'ultimo comma.

ELIA. Gli archivi notarili comunali dipendevano, sino ad oggi, per la sorveglianza, dal Ministero di grazia e giustizia, ma questa sorveglianza non è stata mai esercitata. Poichè questi archivi dipendono anche, per altra parte, dal Ministero dell'interno, se ne propone il passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

MUSOLINO. Il problema degli archivi notarili comunali è di interesse pubblico perchè in questi archivi sono conservati documenti di grande importanza sugli usi civici e sui beni patrimoniali comunali. È accaduto a volte che i documenti sugli usi civici sono stati distrutti da certi amministratori. Infatti, colui che aveva usurpato il terreno comunale, avvalendosi della facilità con cui si può accedere agli archivi notarili comunali, ha preso il documento che lo interessava e lo ha distrutto. Se il materiale di questi archivi fosse stato conservato negli archivi di Stato, oggi certi Comuni non si troverebbero in condizioni di aver perso molti loro diritti. Ecco perchè sono favorevole a questo ultimo comma.

SPALLINO, *relatore*. Le sottrazioni di cui fa cenno l'onorevole Musolino costituiscono reato!

MUSOLINO. Sta di fatto che, avvalendosi della loro qualità di amministratori, molti degli interessati sono riusciti a distruggere i documenti.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Possono certamente avvenire degli abusi più facilmente che non presso gli archivi di Stato.

ELIA. Adesso l'archivio comunale non è più attivo. Aveva una funzione invece quando non c'era l'archivio distrettuale. Si tratta,

quindi, di archivi che conservano atti del 1400–1500.

Noi non vogliamo obbligare l'Archivio di Stato a prendere immediatamente questi documenti: si vedrà se sarà il caso di lasciarli al Comune – ove questo li conservi con adeguata cura – oppure di portarli via se il Comune non può tenerli. Noi sosteniamo, però, che il materiale di questi archivi, non essendo più di interesse notarile ma storico, è opportuno che passi agli archivi di Stato.

ANFOSSI. Ma le ricerche, in genere, saranno di studiosi locali e quindi è bene che i documenti restino *in loco*.

MUSOLINO. Ricordo che molti Comuni hanno potuto riacquistare i loro diritti solo perchè all'archivio di Stato si sono ritrovati determinati documenti.

SPALLINO, *relatore*. Sarei dell'opinione di sopprimere il comma. Così non pregiudichiamo la questione per un riesame in sede più opportuna.

ADINOLFI. Ma se noi sopprimiamo questo comma, ci saranno dei Comuni che si disfarranno degli archivi e ne manderanno il materiale al macero.

SPALLINO, *relatore*. Se per loro è impossibile conservarli, invieranno i documenti agli archivi di Stato. D'altra parte se ci sono dei Comuni che vogliono conservare documenti che per essi hanno un valore storico, non vedo perchè dobbiamo imporre il passaggio di tutti gli atti agli archivi di Stato. Lasciamo impregiudicata la questione.

PRESIDENTE. Attualmente quale è la situazione di questi archivi? Se il Comune non ha modo di conservare i documenti, cosa ne fa?

ELIA. Li tengono in qualsiasi modo, negli scantinati, nelle soffitte. Il custode nominale è sempre il segretario comunale. Gli archivi notarili distrettuali dovrebbero fare delle ispezioni, che in pratica non avvengono mai.

PRESIDENTE. Non sarebbe meglio che questi documenti andassero agli archivi notarili distrettuali?

ELIA. Proprio per un fine di migliore conservazione noi vogliamo stabilire che anche gli archivi distrettuali, dopo 50 o 100 anni, debbano versare i documenti agli archivi di Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento, proposto dal senatore Elia, tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole «all'ultimo cinquantennio» le altre «agli ultimi 100 anni».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Tosato al secondo comma soppressivo delle parole «con le modalità che verranno stabilite con decreto interministeriale tra le amministrazioni interessate». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento, proposto dal relatore, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 come risulta dalle modifiche apportatevi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

Presso gli archivi notarili superiori di Milano, Roma, Napoli e Palermo sono costituiti uffici ispettivi, la cui circoscrizione è determinata dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Ad ogni ufficio ispettivo è assegnato un ispettore generale, il quale, per il disimpegno dei lavori di ordine e di altri servizi, potrà avvalersi dell'opera di un coadiutore che sarà destinato a sua disposizione dal capo dell'archivio superiore unitamente ad almeno due locali idonei nella sede dell'archivio stesso.

SPALLINO, *relatore*. Propongo la soppressione dell'intero capoverso. È intuitivo che, dove ci sono degli archivi notarili superiori, è assegnato un ispettore. Non è necessario dire che gli sarà destinato un coadiutore, nonchè due locali.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento, proposto dal relatore, soppressivo dell'intero capoverso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 come risulta dalla modifica apportatavi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le circoscrizioni degli uffici ispettivi e degli archivi notarili superiori possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro.

SPALLINO, *relatore*. Per gli stessi motivi per cui ho proposto la soppressione dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2, propongo ora un emendamento soppressivo dell'intero articolo 5.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento, proposto dal relatore, soppressivo dell'intero articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le ispezioni agli archivi notarili sono eseguite dagli ispettori generali. Esse debbono svolgersi in modo che entro ogni biennio sia compiuta una ispezione generale a tutti gli archivi.

SPALLINO, *relatore*. Propongo un emendamento, sostitutivo dell'intero articolo, del seguente tenore:

« Le ispezioni agli archivi notarili sono eseguite, almeno ogni biennio, dagli ispettori ».

ELIA. Vorrei che fosse precisato che ogni biennio tutti gli archivi notarili della circoscrizione debbono essere ispezionati.

SPALLINO, *relatore*. Propongo allora il seguente testo: « Le ispezioni a tutti gli Archivi notarili sono eseguite, almeno ogni biennio, dagli ispettori della circoscrizione ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Prego la Commissione di considerare in questa sede anche l'articolo 7, perchè si può fondere il contenuto degli articoli 6 e 7, nel seguente unico articolo:

« Gli ispettori provvedono alle ispezioni normali e straordinarie secondo le disposizioni del Ministero.

« Le ispezioni ordinarie devono svolgersi ogni biennio in tutti gli archivi notarili ».

SPALLINO, *relatore*. Sono favorevole a questo testo proposto dall'onorevole Tosato e ritiro la mia proposta precedente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 6, che assorbe anche l'articolo 7, nella formulazione proposta dall'onorevole Sottosegretario.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 8.

Gli ispettori debbono indagare sulle esigenze dei singoli uffici e proporre gli opportuni provvedimenti; controllare l'opera del personale ed assicurarsi che siano osservati l'ordine, la disciplina ed il rispetto delle leggi.

In caso di necessità i funzionari predetti possono, sotto la loro responsabilità, prendere i provvedimenti urgenti ritenuti opportuni, riferendone immediatamente al Ministero, cui spetta, in ogni caso, la convalida o la revoca dei provvedimenti stessi.

SPALLINO, *relatore*. Anche questo articolo, a mio avviso, è superfluo. Contiene l'elencazione delle funzioni e dei poteri degli ispettori, che non va fatta nella legge.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono anch'io per la soppressione, trattandosi di materia regolamentare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, proposto dal relatore, soppressivo dell'intero articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 9.

L'ispettore deve, per ogni singola ispezione di archivio notarile redigere un verbale firmato da lui e dal capo dell'archivio ispezionato facendo constare succintamente i rilievi accertati, le istruzioni date ed i provvedimenti presi nei casi di urgenza.

Il verbale di ispezione è compilato in due originali, dei quali uno è trasmesso sollecitamente al Ministero di grazia e giustizia e l'altro è consegnato al capo dell'archivio ispezionato, facendosi tale consegna risultare dal verbale stesso.

Le deduzioni che il capo dell'archivio creda di fare in ordine ai rilievi dell'ispettore debbono essere scritte a parte ed in due originali da allegarsi per ogni esemplare del verbale di ispezione, e presentate non oltre il decimo giorno dalla consegna del verbale.

Per ciascuna ispezione, così periodica come straordinaria, nonchè per ogni inchiesta amministrativa, l'ispettore deve pure redigere una relazione da trasmettersi al Ministero di grazia e giustizia con le eventuali proposte.

Nel caso che siano state rilevate irregolarità, per cui si debba iniziare procedimento penale, l'ispettore le denuncia senza indugio al competente Procuratore della Repubblica.

SPALLINO, *relatore*. Propongo la soppressione dell'ultimo comma. Per il resto sono d'accordo, perchè si dànno delle direttive agli ispettori. È intuitivo, però, che se un ispettore constata delle irregolarità per cui il funzionario deve essere denunciato, ha l'obbligo di trasmettere la denuncia al competente Procuratore della Repubblica.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io sono per la soppressione di tutto l'articolo 9, perchè tratta materia di regolamento.

SPALLINO, *relatore*. Sono d'accordo per la soppressione dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, proposto dall'onorevole Sottosegretario, soppressivo dell'intero articolo, con l'intesa che questa materia passerà nel regolamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 10.

Al personale degli archivi notarili, a meno che non sia altrimenti stabilito dalla presente legge, si applicano le disposizioni concernenti il personale civile delle amministrazioni dello Stato, senza eccezioni di sorta.

SPALLINO, *relatore*. Già in sede di discussione dell'articolo 1 ho osservato, contrariamente a quanto chiedevano gli interessati, che non era opportuno sopprimere questo articolo, ma che era bene mantenerlo con questa formulazione: « Al personale degli archivi notarili si applicano le disposizioni concernenti il personale civile delle amministrazioni dello Stato » sopprimendo cioè le parole « senza eccezioni di sorta ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che il concetto sia esatto, purchè sia adottato il limite che si applicano le disposizioni concernenti il personale civile dello Stato in quanto non ci siano norme diverse e particolari. Quindi direi: « Al personale degli archivi notarili si estendono, in quanto applicabili, le norme concernenti il personale civile delle amministrazioni dello Stato ».

SPALLINO, *relatore*. Sono d'accordo in questa formulazione.

ELIA. Non sono d'accordo sull'inciso « in quanto applicabili ». Proporrei di dire: « Al personale degli archivi notarili si applicano le disposizioni concernenti il personale civile delle amministrazioni dello Stato », senza alcuna limitazione. Infatti che queste disposizioni si estendano solo in quanto applicabili discende direttamente dalla legge generale del 1923. Invece, se manteniamo l'inciso, potrà sorgere discussione se le norme sono o non sono applicabili.

Se la Commissione non volesse accettare la mia formulazione, in linea subordinata sarei per la soppressione dell'articolo.

SPALLINO, *relatore*. Il Sindacato nazionale dei dipendenti dagli archivi notarili, attraverso una lettera del suo Presidente, si è espresso per la soppressione dell'articolo, che sarebbe superfluo una volta approvato l'articolo 1.

I dipendenti degli archivi temono, infatti, che l'articolo 10 non dia ad essi i vantaggi degli impiegati statali.

Questa osservazione non mi pare esatta perchè noi abbiamo detto che, pur non riconoscendo loro la qualifica di statali, garantiamo a questi dipendenti la applicazione delle disposizioni vigenti per le amministrazioni civili dello Stato.

Non capisco perchè il senatore Elia, per il fatto di quell'inciso, preferisca addirittura la soppressione dell'articolo. Noi, con le dichiarazioni espresse in questa discussione, diamo ai dipendenti degli archivi la certezza che ad essi saranno applicate le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

CONCI. Io sono d'accordo con il senatore Elia per la soppressione dell'articolo.

SPALLINO, *relatore*. Insisto perchè l'articolo sia così formulato: « Al personale degli Archivi notarili sono estese le disposizioni concernenti il personale civile delle amministrazioni dello Stato in quanto applicabili ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho seguìto la discussione sull'articolo 1, ma, se non erro, la conclusione è questa: l'Amministrazione degli archivi notarili è una amministrazione pubblica e dipende gerarchicamente, con bilanci separati, dal Ministero di grazia e giustizia; quindi i funzionari degli archivi notarili sono funzionari pubblici e, pur essendo inquadrati in una amministrazione che ha una gestione e un ordinamento separati, sono impiegati statali. Però le norme fondamentali di questi funzionari quali sono ? Sono quelle generali degli impiegati dello Stato che si estendono ad essi in quanto applicabili. Quindi la proposta Spallino è giusta.

Soltanto, nella formulazione dell'articolo introdurrei la specificazione « generali » dopo la parola « disposizioni ».

PRESIDENTE. L'articolo pertanto risulta così formulato: « Al personale degli archivi notarili sono estese, in quanto applicabili, le norme generali concernenti il personale civile delle amministrazioni dello Stato ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione, non facendosi osservazioni in contrario, è rinviato ad altra riunione.

La riunione termina alle ore 12,30.